REGOLAMENTO (CE) N. 2362/98 DELLA COMMISSIONE

del 28 ottobre 1998

recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, con riguardo al regime d'importazione delle banane nella Comunità

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1637/98 [2], in particolare l'articolo 20,

(1) considerando che il Consiglio ha modificato, con il regolamento (CE) n. 1637/98, il regime d'importazione delle banane istituito dal titolo IV del regolamento (CEE) n. 404/93; che, in particolare, ha aperto un contingente tariffario autonomo di 353 000 t, con un dazio doganale di 75 ECU/t, in aggiunta al contingente tariffario di 2 200 000 t consolidato presso l'OMC ed ha soppresso le categorie di operatori definite all'articolo 19 nella sua versione originaria; che è opportuno adottare tutte le disposizioni necessarie per l'attuazione di tale regime, comprese le misure transitorie motivate dall'entrata in vigore quasi immediata del presente regolamento, nonché le disposizioni relative alle importazioni al tasso della tariffa doganale comune;

(2) considerando che l'articolo 18, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 404/93 dispone che, qualora non sia possibile addivenire ad un accordo con i paesi terzi produttori che hanno un interesse sostanziale alla fornitura di banane alla Comunità ai fini della ripartizione dei contingenti tariffari e, se del caso, del quantitativo ACP tradizionale (di seguito denominato: «banane ACP tradizionali»), sarebbe opportuno autorizzare la Commissione ad effettuare tale ripartizione secondo un criterio unico; che i negoziati condotti dalla Commissione, in applicazione del mandato del Consiglio, con i paesi terzi che hanno un interesse sostanziale alla fornitura di banane alla Comunità non hanno consentito di raggiungere un accordo sulla ripartizione dei contingenti tariffari; che la Commissione deve pertanto ripartire i contingenti tariffari in base ad un criterio obiettivo unico, vale a dire le esportazioni effettuate verso la Comunità dai paesi terzi aventi un interesse sostanziale a tale fornitura durante gli anni 1994, 1995 e 1996, ultimo triennio per il quale la Comunità dispone di dati definitivi;

(3) considerando che, a norma dell'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 404/93, la gestione dei contingenti tariffari delle banane di Stati terzi e delle importazioni di banane ACP tradizionali viene espletata secondo un metodo che tiene conto dei flussi di scambi tradizionali, il cosiddetto metodo «tradizionali/nuovi arrivati»; che in caso di necessità possono tuttavia essere adottati altri metodi appropriati; che per l'attuazione del nuovo regime nel 1999, visti i dati disponibili sulle importazioni eseguite, i diritti degli operatori tradizionali devono essere basati sulle importazioni effettive realizzate nel triennio 1994-1996; che la scelta di tale periodo di riferimento corrisponde all'orientamento del Consiglio;

(4) considerando che le importazioni effettive devono essere determinate in base ai documenti utilizzati per l'immissione in libera pratica, vale a dire titoli d'importazione e documenti doganali pertinenti; che tuttavia per i nuovi Stati membri queste operazioni devono essere determinate per mezzo dei documenti amministrativi vigenti prima dell'adesione e, per i primi tre trimestri del 1995, per mezzo delle autorizzazioni rilasciate in applicazione delle misure transitorie in vigore durante tale periodo; che, tenuto conto del numero rilevante di trasmissioni informali e di cessioni a titolo oneroso dei documenti d'importazione effettuate nell'ultimo periodo di applicazione del regime iniziale istituito dal regolamento (CEE) n. 404/93, è ragionevole basare la realtà delle importazioni effettive anzitutto sulla prova del pagamento dei dazi doganali applicabili al momento dell'importazione delle merci;

(5) considerando che una gestione comune dei contingenti tariffari e delle banane ACP tradizionali potrebbe favorire un'evoluzione del commercio internazionale e una maggiore fluidità degli scambi

[1] GU L 47 del 25. 2. 1993, pag. 1.
[2] GU L 210 del 28. 7. 1998, pag. 28.

ed evitare diversificazioni che non sembrano giustificate; che pertanto gli «operatori tradizionali» e i «nuovi arrivati» devono essere definiti secondo criteri unici, da qualsiasi paese terzo o ACP essi importino; che i diritti degli operatori tradizionali devono essere definiti in base alle importazioni effettive di qualsiasi origine e fonte di approvvigionamento e devono consentire di importare da tutte le origini; che lo stesso orientamento deve essere seguito nella gestione periodica delle importazioni senza diversificazioni dettate dall'origine delle importazioni;

(6) considerando che una parte dei contingenti tariffari e delle banane ACP tradizionali deve essere riservata agli operatori nuovi arrivati; che tale assegnazione globale deve essere sufficiente a consentire agli operatori di impegnarsi in questo commercio d'importazione e a favorire una sana concorrenza;

(7) considerando che la ripartizione dei quantitativi disponibili tra gli operatori tradizionali e i nuovi arrivati può essere modificata nei prossimi anni per tener conto dell'evoluzione del numero degli operatori dei due gruppi, delle loro importazioni e del numero di nuovi arrivati che a seguito della loro attività acquisiscano il diritto di accedere al gruppo degli operatori tradizionali; che una possibilità di adeguamento deve inoltre essere prevista, se del caso, per consentire un impiego soddisfacente dei quantitativi disponibili nel corso di un determinato esercizio annuale;

(8) considerando che l'esperienza acquisita nel corso di vari anni di applicazione del regime comunitario d'importazione delle banane induce a rafforzare i criteri definiti per l'ammissibilità di nuovi operatori in modo da evitare la registrazione di semplici agenti prestanome e la concessione di assegnazioni per domande artificiose o speculative; che è opportuno esigere in particolare un'esperienza minima nel commercio d'importazione di prodotti analoghi, dei prodotti freschi dei capitoli 7 e 8 e dei prodotti del capitolo 9, a determinate condizioni, della nomenclatura combinata; che per evitare parimenti domande di assegnazioni annue sproporzionate rispetto alle capacità effettive degli operatori e alle quali non farebbero seguito domande di titoli d'importazione per quantitativi corrispondenti, è opportuno subordinare la presentazione della domanda di assegnazione annua alla costituzione di una cauzione che sostituisca la cauzione relativa al titolo d'importazione; che tale cauzione deve essere svincolata senza indugio proporzionalmente ai quantitativi per i quali l'operatore utilizza effettivamente la propria assegnazione annua; che nello stesso intento occorre subordinare la concessione di un'assegnazione, negli anni successivi, ad un'utilizzazione minima dell'assegnazione annua precedente; che occorre infine stabilire le condizioni di accesso dei «nuovi arrivati» al gruppo degli «operatori tradizionali»;

(9) considerando che è opportuno rammentare che gli operatori hanno la possibilità secondo il caso, di realizzare fusioni o di costituire associazioni, nel rispetto delle condizioni definite dalle legislazioni nazionali, per soddisfare gli obblighi ed esercitare i diritti conferiti dal presente regolamento;

(10) considerando che è opportuno adottare disposizioni per la registrazione degli operatori e la determinazione del loro quantitativo di riferimento o della loro assegnazione annua, secondo il caso, indicare le verifiche e i controlli che incombono alle autorità nazionali competenti e precisare le conseguenze in caso di inosservanza di determinati obblighi, in particolare per quanto riguarda le registrazioni e le dichiarazioni per l'ottenimento dei quantitativi di riferimento o delle assegnazioni nell'ambito del regime d'importazione;

(11) considerando che è opportuno, per l'attuazione nel 1999 del regime dei contingenti tariffari e delle banane ACP tradizionali, mantenere gli strumenti di gestione periodica istituiti dal regolamento (CEE) n. 1442/93 della Commissione, del 10 giugno 1993, recante modalità d'applicazione del regime d'importazione delle banane nella Comunità [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1409/96 [2], pur adattandone le modalità per quanto necessario; che ciò riguarda soprattutto la fissazione di quantitativi indicativi per origine per i primi tre trimestri, la fissazione di massimali per le domande individuali, la periodicità della presentazione delle domande di titoli e del loro rilascio, nonché l'emissione di titoli di reimpiego dei quantitativi inutilizzati;

(12) considerando che per l'applicazione dell'articolo 18, paragrafi 7 e 8, del regolamento (CEE) n. 404/93, occorre definire gli elementi costitutivi del bilancio della produzione, del consumo, delle importazioni e delle esportazioni che deve essere elaborato prima di aumentare il contingente autonomo, in caso di aumento della domanda o del verificarsi di circostanze eccezionali che pregiudichino l'approvvigionamento del mercato comunitario;

(13) considerando che, salvo deroghe esplicite, si applica il regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione, del 16 novembre 1988, che stabilisce le

[1] GU L 142 del 12. 6. 1993, pag. 6.
[2] GU L 181 del 20. 7. 1996, pag. 13.

modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1044/98 [2]; che a norma dell'articolo 9 di tale regolamento i diritti derivanti dal titolo sono trasferibili dal titolare una sola volta per titolo o per estratto di titolo durante il periodo di validità del documento;

(14) considerando che occorre precisare le condizioni e gli effetti del suddetto trasferimento di titolo, tenuto conto della definizione delle categorie di operatori contenuta nel presente regolamento; che la cessione limitata ad un solo cessionario per titolo o estratto di titolo favorisce l'evoluzione dei rapporti commerciali tra i diversi operatori registrati; che non è tuttavia opportuno suscitare la creazione di relazioni artificiose o speculative né turbare i normali rapporti commerciali consentendo la trasmissione da parte degli operatori nuovi arrivati agli operatori tradizionali;

(15) considerando che è opportuno precisare tutte le comunicazioni necessarie tra gli operatori, gli Stati membri e la Commissione per l'applicazione del presente regolamento, in particolare per quanto riguarda la fissazione dei quantitativi di riferimento e delle assegnazioni degli operatori, la gestione periodica dei contingenti tariffari e delle banane ACP tradizionali nonché il controllo del mercato;

(16) considerando che, come misura transitoria necessaria per l'applicazione del nuovo regime a decorrere dal 1° gennaio 1999, è opportuno anzitutto prevedere una deroga alle disposizioni amministrative concernenti il calendario di registrazione degli operatori e la trasmissione alle autorità nazionali competenti dei documenti giustificativi necessari per la determinazione dei loro diritti; che tuttavia nelle domande presentate devono figurare l'indicazione e i riferimenti precisi di tutti i documenti giustificativi dei diritti richiesti;

(17) considerando inoltre che è opportuno determinare i quantitativi che possono essere importati dalle diverse origini nel primo trimestre 1999, a titolo dei contingenti tariffari e delle banane ACP tradizionali, e fissare il massimale delle domande individuali di titoli degli operatori nonché un calendario rigoroso per l'inoltro delle domande;

(18) considerando che le modificazioni del regime d'importazione delle banane nella Comunità introdotte dal presente regolamento, segnatamente quelle relative alle definizioni di operatori, esigono verifiche e controlli delle autorità nazionali competenti in cooperazione con la Commissione; che ciò può condurre a rettifiche delle quantità di riferimento o delle assegnazioni annuali degli operatori; che pertanto in particolare dette quantità ed assegnazioni non possono costituire diritti quesiti né essere invocati come legittime aspettative;

(19) considerando che occorre abrogare il regolamento (CEE) n. 1442/93 e il regolamento (CE) n. 478/95 della Commissione, del 1° marzo 1995, che stabilisce modalità complementari d'applicazione del regolamento (CE) n. 404/93 del Consiglio, riguardo al regime del contingente tariffario all'importazione di banane nella Comunità e che modifica il regolamento (CEE) n. 1442/93 [3], modificato dal regolamento (CE) n. 702/95 [4];

(20) considerando che il regolamento (CE) n. 1637/98 si applica con decorrenza 1° gennaio 1999; che per consentire agli operatori di avvalersi da tale data delle norme di detto regolamento sono opportune norme transitorie affinché gli Stati membri e la Commissione possano disporre degli elementi necessari ad assicurare l'utilizzazione dei titoli fin dal 1° gennaio 1999;

(21) considerando che il comitato di gestione per le banane si è pronunciato entro il termine impartito dal presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

Disposizioni introduttive

Articolo 1

Il presente regolamento detta le modalità del regime d'importazione delle banane, sia per le importazioni nell'ambito dei contingenti tariffari di cui all'articolo 18,

[1] GU L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.
[2] GU L 149 del 20. 5. 1998, pag. 11.
[3] GU L 49 del 4. 3. 1995, pag. 13.
[4] GU L 71 del 31. 3. 1995, pag. 84.

paragrafi 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 404/93 e delle banane ACP tradizionali di cui all'articolo 16 del medesimo, sia per le importazioni al di fuori di tale ambito.

I contingenti tariffari sono suddivisi fra i principali paesi fornitori e gli altri conformemente all'allegato I.

Articolo 2

1. I contingenti tariffari e i quantitativi di banane ACP tradizionali sono aperti secondo la ripartizione seguente:

a) 92 % agli operatori tradizionali ai sensi dell'articolo 3;

b) 8 % agli operatori nuovi arrivati ai sensi dell'articolo 7.

2. La ripartizione di cui al paragrafo 1 può essere modificata ai fini di una migliore utilizzazione dei contingenti tariffari e delle banane ACP tradizionali, per tener conto in particolare dell'evoluzione del numero di operatori tradizionali e di nuovi arrivati e delle importazioni dagli stessi effettuate, nonché dell'accesso dei nuovi arrivati alla categoria degli operatori tradizionali in applicazione dell'articolo 10.

3. Se l'ammontare totale dei quantitativi di riferimento provvisori degli operatori tradizionali o delle assegnazioni annue richieste dai nuovi arrivati risulta inferiore alla quantità globale assegnata a tale categoria di operatori, il quantitativo disponibile può essere assegnato all'altra categoria.

TITOLO II

Gestione dei contingenti tariffari e delle banane ACP tradizionali

CAPO 1

Definizione degli operatori

Sezione I: Gli operatori tradizionali

Articolo 3

Ai fini del presente regolamento, «operatore tradizionale» è l'agente economico stabilito nella Comunità, nel periodo il quale determina il suo quantitativo di riferimento, nonché al momento della sua registrazione a norma dell'articolo 5, il quale, operando in proprio, ha effettivamente importato, durante un periodo di riferimento, un quantitativo minimo di banane originarie di paesi terzi o di paesi ACP in vista della successiva commercializzazione sul mercato comunitario.

Il quantitativo minimo di cui al primo comma è di 100 tonnellate in uno qualsiasi degli anni del periodo di riferimento. Il quantitativo minimo è di 20 tonnellate se l'importazione riguarda unicamente banane di lunghezza inferiore o uguale a 10 cm.

Articolo 4

1. Ogni operatore tradizionale, registrato in uno Stato membro conformemente all'articolo 5, ottiene per ogni anno, per l'insieme delle origini indicate nell'allegato I, un quantitativo di riferimento unico determinato in base alle quantità di banane che ha effettivamente importato durante il periodo di riferimento.

2. Per le importazioni da effettuare nel 1999, nell'ambito dei contingenti tariffari e delle banane ACP tradizionali, il periodo di riferimento è costituito dagli anni 1994, 1995 e 1996.

Articolo 5

1. La registrazione degli operatori tradizionali e la determinazione del rispettivo quantitativo di riferimento vengono effettuati su domanda scritta di questi ultimi, in un solo Stato membro di loro scelta.

Le domande di registrazione sono presentate anteriormente al 1° luglio.

L'elenco delle autorità competenti nei singoli Stati membri figura nell'allegato II.

2. Ai fini della determinazione del proprio quantitativo di riferimento, ciascun operatore comunica ogni anno all'autorità competente, anteriormente al 1° luglio, quanto segue:

a) il totale dei quantitativi di banane delle origini indicate nell'allegato I che ha effettivamente importato durante ciascuno degli anni del periodo di riferimento;

b) i documenti giustificativi di cui al paragrafo 3.

3. L'importazione effettiva è attestata come segue:

a) mediante presentazione di una copia dei titoli d'importazione utilizzati per l'immissione in libera pratica dei quantitativi indicati dal titolare o dal cessionario del titolo, nel caso in cui la cessione sia stata effettuata conformemente all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 3719/88, debitamente imputati dalle autorità competenti,

b) e mediante prova del pagamento dei dazi doganali applicabili il giorno dell'espletamento delle formalità doganali d'importazione, pagamento effettuato direttamente alle autorità competenti oppure tramite un agente o un rappresentante in dogana.

L'operatore che fornisce la prova di aver pagato i dazi doganali applicabili all'atto dell'immissione in libera pratica di un determinato quantitativo di banane, direttamente alle autorità competenti o tramite un agente o un rappresentante in dogana, pur non essendo il titolare o il cessionario del rispettivo titolo d'importazione utilizzato per tale operazione o, se del caso, dei documenti doganali e dell'autorizzazione d'importazione qualora si applichi il paragrafo 4, si considera che abbia realizzato l'importazione effettiva di tale quantitativo se è stato registrato in uno Stato membro a norma del regolamento (CEE) n. 1442/93 o se possiede i requisiti previsti dal presente regolamento per la registrazione come operatore tradizionale. Gli agenti o i rappresentanti in dogana non possono chiedere l'applicazione del presente comma.

4. Per gli operatori stabiliti in Austria, in Finlandia e in Svezia, la prova dei quantitativi immessi in libera pratica in tali Stati membri, nel 1994 e fino al terzo trimestre del 1995, è fornita mediante presentazione delle copie dei documenti doganali appropriati, nonché delle autorizzazioni d'importazione rilasciate dalle autorità competenti, debitamente utilizzati.

Articolo 6

1. Entro il 30 settembre, ultimati i controlli e le verifiche necessarie, le autorità competenti stabiliscono conformemente agli articoli 3, 4 e 5, ogni anno per ciascun operatore tradizionale un quantitativo di riferimento unico provvisorio, in base alla media delle quantità di banane effettivamente importate dalle origini indicate nell'allegato I durante il periodo di riferimento.

Il quantitativo di riferimento viene fissato in base a una media triennale, anche se l'operatore non ha importato durante una parte del periodo di riferimento.

2. Le autorità competenti comunicano ogni anno alla Commissione, entro il 15 ottobre, l'elenco degli operatori tradizionali registrati presso le stesse autorità, nonché il totale dei loro quantitativi di riferimento provvisori. Nella comunicazione sono inoltre indicati, per ogni singolo operatore, i quantitativi di banane da questi effettivamente importati durante il periodo di riferimento, il numero dei titoli d'importazione e dei relativi estratti che ha utilizzato, nonché il quantitativo di riferimento provvisorio dell'operatore stesso.

Se necessario, la Commissione comunica tali elenchi agli altri Stati membri per individuare o prevenire dichiarazioni abusive degli operatori.

La Commissione può prevedere la pubblicazione di taluni elementi delle comunicazioni degli Stati membri.

3. Tenuto conto delle comunicazioni effettuate in applicazione del paragrafo 2 e in funzione del volume globale dei contingenti tariffari e delle banane ACP tradizionali di cui all'articolo 2, la Commissione fissa, se del caso, un coefficiente unico di adattamento per il quantitativo di riferimento provvisorio di ogni operatore.

4. Le autorità competenti stabiliscono il quantitativo di riferimento di ogni operatore applicando il coefficiente di adattamento fissato, se del caso, in applicazione del paragrafo 3 e notificano ad ogni operatore detto quantitativo entro il 15 novembre di ogni anno.

Sezione II: Gli operatori nuovi arrivati

Articolo 7

Ai fini del presente regolamento operatore nuovo arrivato, ai fini dell'importazione nell'ambito dei contingenti tariffari e delle banane ACP tradizionali, è l'agente economico stabilito nella Comunità al momento della sua registrazione e in possesso dei seguenti requisiti:

a) esercizio di un'attività commerciale come importatore nel settore degli ortofrutticoli freschi dei capitoli 7 e 8, come pure dei prodotti del capitolo 9 della nomenclatura tariffaria e statistica e della tariffa doganale comune qualora abbia effettuato anche importazioni dei prodotti suddetti dei capitoli 7 e 8, per proprio conto e a titolo autonomo, durante uno dei tre anni immediatamente precedenti l'anno per il quale è chiesta la registrazione;

b) realizzazione, nell'ambito di tale attività, di importazioni per un valore dichiarato in dogana pari o superiore a 400 000 ECU durante il periodo di cui alla lettera a).

Articolo 8

1. Ai fini della registrazione come operatore nuovo arrivato, nello Stato membro di sua scelta, l'interessato trasmette alle autorità competenti elencate nell'allegato II i seguenti documenti giustificativi:

a) prova dell'iscrizione in un registro di commercio dello Stato membro o prove alternative accettate dalle medesime autorità;

b) prove d'importazione di prodotti del settore specificato all'articolo 7, lettera a), mediante la presentazione dei titoli d'importazione utilizzati o, in assenza dell'obbligo di un titolo, mediante presentazione dei documenti doganali appropriati;

c) copia di un attestato di un perito contabile indipendente giurato che certifichi la realizzazione di importazioni del valore indicato all'articolo 7, lettera b), o copia delle corrispondenti dichiarazioni in dogana vistate dalle autorità doganali.

2. Le domande di registrazione sono presentate ogni anno anteriormente al 1° luglio.

3. Un operatore può presentare una sola domanda di registrazione in un solo Stato membro di sua scelta.

4. Per ottenere il rinnovo della registrazione, l'operatore interessato deve fornire alle autorità competenti la prova che ha effettivamente importato, per proprio conto, almeno il 50 % del quantitativo assegnatogli per l'anno in corso.

La domanda di rinnovo, inoltrata ogni anno anteriormente al 1° ottobre, è accompagnata da una copia dei titoli d'importazione utilizzati e dalla prova del pagamento dei dazi doganali applicabili il giorno dell'espletamento delle formalità doganali d'importazione, nonché da copia del titolo o dei titoli d'importazione rilasciati per il trimestre in corso.

5. Gli Stati membri comunicano ogni anno alla Commissione, prima del 10 ottobre, l'elenco degli operatori che hanno presentato una domanda di registrazione e di rinnovo della registrazione nonché, per i casi di rinnovo, il numero dei titoli, ed eventualmente dei relativi estratti, utilizzati e rilasciati.

Se necessario, la Commissione comunica detti elenchi agli altri Stati membri per individuare o prevenire dichiarazioni abusive da parte degli operatori.

La Commissione può prevedere la pubblicazione di taluni elementi delle comunicazioni degli Stati membri.

Articolo 9

1. Contestualmente alla domanda di registrazione o di rinnovo della registrazione, gli operatori interessati presentano una domanda di assegnazione annua.

La domanda è ammissibile alle seguenti condizioni:

a) che indichi un quantitativo non superiore al 10 % del quantitativo globale assegnato annualmente agli operatori «nuovi arrivati» e

b) che sia corredata della prova dell'avvenuta costituzione di una cauzione di 18 ECU/t per il quantitativo richiesto, conformemente al titolo III del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione [1]; tale cauzione garantisce l'obbligazione del richiedente di presentare domande di titolo d'importazione a concorrenza dell'assegnazione concessa e di importare effettivamente il quantitativo attribuito.

La cauzione viene progressivamente svincolata, proporzionalmente ai quantitativi effettivamente importati.

2. Le autorità competenti trasmettono ogni anno alla Commissione, prima del 10 ottobre, un elenco degli operatori nuovi arrivati, con l'indicazione per ciascuno di essi dell'assegnazione annua richiesta.

3. Dopo aver classificato tutte le domande di assegnazione trasmesse alla Commissione secondo l'ordine progressivo dei quantitativi richiesti, l'assegnazione annua di ciascun operatore nuovo arrivato è stabilita, sino a concorrenza della rispettiva domanda individuale, al termine di una procedura di assegnazione durante la quale, in ciascuna fase, tutti gli operatori ricevono la più piccola quantità richiesta residua. La Commissione determina senza indugio i quantitativi per i quali sono concesse le assegnazioni annue.

Se a seguito dell'applicazione del primo comma l'assegnazione annua dell'operatore è inferiore al quantitativo richiesto, la cauzione di cui al paragrafo 1 è immediatamente svincolata proporzionalmente alla riduzione accertata.

4. Prima del 15 novembre, le autorità competenti degli Stati membri stabiliscono e notificano ad ogni nuovo arrivato il quantitativo assegnatogli per l'anno successivo.

Articolo 10

Un nuovo arrivato che possiede i requisiti di cui all'articolo 3 acquisisce, su presentazione di una domanda di registrazione conformemente all'articolo 5, la qualità di operatore tradizionale allo scadere di un periodo di tre anni di attività dalla data della prima registrazione.

La domanda è accompagnata dalle comunicazioni e dai documenti giustificativi indicati all'articolo 5, paragrafi 2 e 3.

Articolo 11

1. Gli Stati membri controllano il rispetto delle disposizioni della presente sezione.

Verificano in special modo se gli operatori interessati esercitano un'attività d'importazione nel settore indicato all'articolo 7, per proprio conto, come entità economica autonoma quanto alla direzione, al personale e all'esercizio. Qualora vi fossero indizi che dette condizioni potrebbero non essere rispettate, la ricevibilità delle domande di registrazione e di assegnazione annua è subordinata alla presentazione, da parte dell'operatore interessato, di prove ritenute soddisfacenti dall'autorità nazionale competente.

[1] GU L 205 del 3. 8. 1985, pag. 5.

2. Gli Stati membri e la Commissione si comunicano tutte le informazioni utili per l'applicazione del presente articolo.

Sezione III: Disposizioni comuni

Articolo 12

1. Le autorità nazionali competenti registrano, a loro richiesta, come operatori tradizionali o nuovi arrivati gli agenti economici, persone fisiche o giuridiche, agenti individuali o associazioni costituiti conformemente alla rispettiva normativa nell'esercizio delle attività economiche in oggetto, nel rispetto del presente regolamento.

Un'associazione può essere registrata, secondo il caso, come operatore tradizionale o nuovo arrivato se i membri che la compongono possiedono congiuntamente i requisiti previsti dal presente regolamento. L'associazione subentra a ciascuno dei membri nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro obblighi.

2. Gli operatori sorti dalla fusione di operatori aventi ciascuno diritti derivanti dal presente regolamento, beneficiano degli stessi diritti degli operatori da cui sono sorti.

Articolo 13

1. L'inosservanza dell'obbligo di registrazione in un solo Stato membro implica, per gli «operatori tradizionali» e «nuovi arrivati», l'irricevibilità delle domande di registrazione presentate, nonché l'annullamento, secondo il caso, del quantitativo di riferimento o dell'assegnazione annua eventualmente già concessi. Tale inosservanza implica inoltre il divieto di presentare nuove domande durante l'anno successivo alla constatazione dell'irregolarità.

2. Manovre o prove fraudolente volte ad ottenere una registrazione, un quantitativo di riferimento o, secondo il caso, un'assegnazione ingiustificati, annullano la registrazione, il quantitativo di riferimento o l'assegnazione, fatta salva l'applicazione delle pertinenti leggi nazionali.

In simili casi, inoltre, l'operatore non può presentare una domanda di nuova registrazione in alcuno Stato membro nel periodo di due anni successivo all'anno in cui viene constatata l'irregolarità.

CAPO 2

Modalità di rilascio dei titoli d'importazione

Articolo 14

1. Per i primi tre trimestri, può essere fissato per il rilascio dei titoli d'importazione un quantitativo indicativo, espresso in una percentuale uniforme dei quantitativi disponibili per ciascuna delle origini indicate nell'allegato I.

2. Per i primi tre trimestri, può essere previsto che la domanda o le domande di titoli presentate da un operatore non devono riguardare globalmente un quantitativo superiore ad una determinata percentuale, secondo il caso, del quantitativo di riferimento fissato in applicazione dell'articolo 6, paragrafo 4 o dell'assegnazione annua fissata in applicazione dell'articolo 9, paragrafo 4.

Articolo 15

1. Le domande di titoli d'importazione sono presentate, per ciascun trimestre, alle autorità competenti dello Stato membro nel quale gli operatori sono registrati, nel corso dei primi sette giorni del mese che precede il trimestre per il quale vengono rilasciati i titoli.

2. Le domande di titolo recano le diciture seguenti:

a) per gli operatori tradizionali, la dicitura «Domanda di titolo — "operatore tradizionale" — regolamento (CE) n. 2362/98»;

b) per i nuovi arrivati, la dicitura «Domanda di titolo — "nuovo arrivato" regolamento (CE) n. 2362/98».

3. La domanda o le domande di titolo presentate da un operatore sono ammissibili alle condizioni seguenti:

a) che rechino la dicitura prescritta al paragrafo 2;

b) che rechino, nella casella n. 8, l'indicazione di una delle origini indicate all'allegato I;

c) che non riguardino un quantitativo superiore al quantitativo disponibile, per l'origine indicata, pubblicato periodicamente prima dell'apertura del periodo di presentazione delle domande;

d) che riguardino globalmente un quantitativo superiore a quello risultante, per un determinato trimestre, dall'applicazione dell'articolo 14, paragrafo 2, né un quantitativo superiore al saldo, secondo il caso, del quantitativo di riferimento o dell'assegnazione annua dell'operatore.

4. Il titolo d'importazione reca quanto segue:

a) nella casella n. 20, una delle diciture previste dal paragrafo 2,

b) nella casella n. 8, l'indicazione dell'origine prevista dal paragrafo 3, lettera b).

Il titolo obbliga ad importare dall'origine indicata.

Articolo 16

Le autorità competenti comunicano alla Commissione i quantitativi oggetto di domanda di titolo entro i due giorni lavorativi successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle domande per il primo periodo di cui all'articolo 15, paragrafo 1, o alla scadenza del termine fissato all'articolo 18, paragrafo 1, lettera a).

Tale comunicazione elenca i quantitativi richiesti suddivisi secondo le origini elencate all'allegato I e secondo la ripartizione fra operatori tradizionali e nuovi arrivati.

Articolo 17

Se per un trimestre e per una o più origini indicate nell'allegato I, i quantitativi oggetto di domande di titoli superano sensibilmente il quantitativo indicativo eventualmente fissato, in applicazione dell'articolo 14 o superano i quantitativi disponibili, viene fissata una percentuale di riduzione da applicare alle domande.

Articolo 18

1. Se per una o più origini determinate viene fissata una percentuale di riduzione in applicazione dell'articolo 17, l'operatore che ha presentato una domanda di titolo d'importazione per le citate origini ha l'alternativa seguente:

a) rinunciare ad utilizzare il titolo mediante comunicazione indirizzata all'autorità competente per il rilascio dei titoli, entro dieci giorni lavorativi dalla pubblicazione del regolamento che fissa la percentuale di riduzione; in tal caso, la cauzione relativa al titolo è svincolata immediatamente;

b) nel limite globale di un quantitativo pari o inferiore al quantitativo non attribuito della domanda, presentare una o più altre domande di titolo per le origini in relazione alle quali la Commissione ha pubblicato quantitativi disponibili. Siffatta domanda è presentata entro il termine indicato alla lettera a) e nel rispetto di tutte le condizioni previste per la presentazione di una domanda di titolo.

2. La Commissione determina senza indugio i quantitativi per i quali possono essere rilasciati titoli per le origini considerate.

Articolo 19

1. Le autorità competenti rilasciano i titoli d'importazione entro il 23 dell'ultimo mese di ogni trimestre per il trimestre successivo. Se tale giorno non è lavorativo, il rilascio avviene non oltre il primo giorno lavorativo successivo.

In caso di applicazione dell'articolo 18, il rilascio viene eseguito immediatamente dopo la pubblicazione della decisione di cui al paragrafo 2.

2. In deroga all'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3719/88, i titoli d'importazione hanno una durata di validità che decorre dalla data del rilascio effettivo e scade il settimo giorno del quarto mese successivo al rilascio stesso. Il giorno del rilascio effettivo è computato nel termine di validità del titolo.

La durata di validità dei titoli rilasciati in applicazione dell'articolo 18 scade il settimo giorno del mese successivo alla fine del trimestre per il quale sono stati rilasciati.

Articolo 20

1. I quantitativi non utilizzati di un titolo vengono riassegnati, su sua domanda, al medesimo operatore, secondo il caso titolare o cessionario, nel corso di un trimestre successivo ma comunque nel corso dell'anno di rilascio del primo titolo. La cauzione resta incamerata proporzionalmente ai quantitativi non utilizzati.

2. La domanda di riassegnazione è presentata entro il termine di cui all'articolo 15, paragrafo 1, accompagnata dall'originale o da copia certificata conforme del titolo o dei titoli non utilizzati, in tutto o in parte, nonché dalla prova della costituzione della cauzione di cui all'articolo 25.

La domanda e il titolo di riassegnazione recano, nella casella n. 20, la dicitura «titolo di riassegnazione — regolamento (CE) n. 2362/98, articolo 20».

3. Alle domande di titolo di riassegnazione non viene applicata la percentuale di riduzione fissata, se del caso, in applicazione dell'articolo 17.

4. Le autorità competenti comunicano alla Commissione, entro il termine di cui all'articolo 16, i quantitativi oggetto di domanda di riassegnazione.

Articolo 21

1. I diritti derivanti dai titoli d'importazione rilasciati conformemente al presente capo sono trasferibili, alle condizioni di cui all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 3719/88, a un solo cessionario, salvo il disposto del paragrafo 2 del presente articolo.

2. Il trasferimento dei diritti può aver luogo come segue:

a) fra operatori tradizionali registrati in applicazione dell'articolo 5;

b) dagli operatori tradizionali agli operatori nuovi arrivati registrati in applicazione dell'articolo 8; o

c) tra operatori nuovi arrivati.

Il trasferimento dei diritti non è ammesso da un operatore nuovo arrivato a favore di un operatore tradizionale.

3. Nel caso di trasferimento dei diritti effettuato:

a) fra operatori tradizionali, il quantitativo trasferito viene preso in considerazione nel calcolo dei quantitativi di riferimento dei due operatori, ai fini dell'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1 e dell'articolo 6, paragrafo 1, per ridurre il quantitativo di riferimento dell'operatore cedente ed aumentare quello del cessionario;

b) fra un operatore tradizionale e un nuovo arrivato, il quantitativo trasferito viene preso in considerazione per ridurre il quantitativo di riferimento dell'operatore cedente, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera a);

c) a favore di un operatore nuovo arrivato, in applicazione del paragrafo 2 lettere b) e c), il quantitativo trasferito viene preso in considerazione nel caso di registrazione di quest'ultimo come operatore tradizionale in applicazione dell'articolo 10.

Articolo 22

1. Gli operatori interessati dichiarano immediatamente alle autorità competenti, prima della scadenza della durata di validità dei titoli d'importazione, i quantitativi di banane immessi in libera pratica che sono stati riesportati al di fuori della Comunità. Essi rinviano a tali autorità l'originale del titolo d'importazione imputato.

2. Le autorità competenti comunicano alla Commissione, nel mese successivo alla fine di ogni trimestre, i quantitativi riesportati, specificando per ciascun caso la categoria di operatori, tradizionali o nuovi arrivati, per la quale il titolo è stato rilasciato, nonché i numeri dei titoli d'importazione e dei relativi estratti.

3. Uno o più titoli d'importazione sono rilasciati a concorrenza dei quantitativi riesportati, secondo il caso, al titolare o al cessionario del titolo rilasciato in precedenza, nel corso di un trimestre successivo ma durante l'anno di rilascio del primo titolo o dei primi titoli.

4. Le autorità competenti verificano che i quantitativi dichiarati in applicazione del paragrafo 1 siano effettivamente riesportati dalla Comunità.

5. I quantitativi di banane riesportati non sono presi in considerazione per determinare le importazioni effettive degli operatori tradizionali e dei nuovi arrivati.

Le disposizioni del primo comma si applicano anche alle riesportazioni effettuate nel 1994 dagli Stati membri verso l'Austria, la Finlandia e la Svezia, come pure alle riesportazioni da detti Stati verso i paesi terzi, compresa la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1994.

TITOLO III

Modalità relative all'importazione di banane al di fuori dei contingenti tariffari e delle banane ACP tradizionali

Articolo 23

1. Le domande di titolo d'importazione sono presentate in qualsiasi Stato membro.

2. Le domande e i titoli recano, nella casella n. 20, la dicitura «importazione fuori dei contingenti tariffari e delle banane ACP tradizionali — regolamento (CE) n. 2362/98, articolo 23».

3. I titoli sono rilasciati immediatamente, conformemente all'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3719/88. La durata di validità del titolo è di tre mesi.

4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, nel mese successivo alla fine di ogni trimestre, i quantitativi per i quali sono stati rilasciati titoli in applicazione del presente articolo.

TITOLO IV

Disposizioni generali

Articolo 24

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 18, paragrafi 7 e 8, del regolamento (CEE) n. 404/93, il bilancio della produzione e del consumo della Comunità, nonché delle importazioni e delle esportazioni viene redatto sulla base di quanto segue:

a) i dati disponibili relativi ai quantitativi di banane commercializzati nella Comunità durante l'anno trascorso, ripartiti secondo l'origine;

b) le previsioni di produzione e di commercializzazione delle banane comunitarie;

c) le previsioni d'importazione delle banane a prescindere dall'origine;

d) previsioni di consumo fondate principalmente sulle tendenze recenti del consumo e sull'andamento dei prezzi di mercato.

Articolo 25

Le domande di titoli d'importazione, per gli operatori tradizionali, sono accompagnate dalla prova della costituzione di una cauzione conformemente al titolo III del regolamento (CEE) n. 2220/85. L'importo della cauzione è di 18 ECU/tonnellata.

Se i titoli sono rilasciati per un quantitativo inferiore al quantitativo richiesto, la cauzione è svincolata immediatamente per il quantitativo non attribuito.

Articolo 26

Si applicano le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3719/88, ad accezione dell'articolo 5, paragrafo 1, quarto trattino e dell'articolo 8, paragrafi 4 e 5, e con le deroghe di cui al presente regolamento.

In deroga all'articolo 33, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 3719/88, la prova dell'accettazione della dichiarazione d'importazione per il quantitativo considerato deve essere fornita entro i 30 giorni successivi alla scadenza del termine di validità del titolo d'importazione, salvo casi di forza maggiore.

Articolo 27

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le seguenti informazioni economiche e statistiche:

a) ogni mercoledì, in riferimento alla settimana precedente, i prezzi all'ingrosso delle banane gialle rilevati sui mercati rappresentativi di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione [1], ripartiti per paese di origine;

b) il 20 di ogni mese, i dati relativi al volume e al valore delle banane immesse in libera pratica negli Stati membri nel corso del mese precedente, ripartiti per paese di origine;

c) il 10 del mese successivo a quello della scadenza di validità dei titoli d'importazione per ogni trimestre, i quantitativi relativi ai titoli d'importazione rilasciati, i quantitativi relativi ai titoli utilizzati e restituiti all'organismo emittente, nonché i quantitativi relativi ai titoli non utilizzati;

d) se richieste, le previsioni di produzione e di commercializzazione.

[1] GU L 337 del 24. 12. 1994, pag. 66.

TITOLO V

Disposizioni transitorie

Articolo 28

1. In deroga all'articolo 5, paragrafo 1, e all'articolo 8, paragrafo 2, gli operatori presentano nello Stato membro di propria scelta la domanda di registrazione per il 1999 come operatore tradizionale o come nuovo arrivato, entro il 13 novembre 1998.

La domanda è ammissibile se è accompagnata da quanto segue:

a) per gli operatori tradizionali:

 i) dall'indicazione dei quantitativi totali di banane effettivamente importate in ciascuno degli anni del periodo di riferimento 1994-1996 e dall'indicazione dei numeri di tutti i titoli e relativi estratti utilizzati per queste importazioni, o dei documenti doganali e delle autorizzazioni d'importazione qualora si applichi l'articolo 5, paragrafo 4;

 ii) e da un elenco riepilogativo recante i riferimenti di tutti i documenti giustificativi del pagamento dei dazi, conformemente all'articolo 5, paragrafo 3, primo comma, lettera b);

b) per i nuovi arrivati:

 i) da una domanda di assegnazione annua presentata conformemente all'articolo 9, paragrafo 1;

 ii) e da un elenco riepilogativo recante i riferimenti di tutti i documenti giustificativi richiesti, conformemente all'articolo 8, paragrafo 1.

Gli operatori interessati conservano a disposizione delle autorità competenti tutti i documenti giustificativi di cui al secondo comma per consentire le verifiche e i controlli richiesti da tali autorità.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 30 novembre 1998, gli elenchi separati degli operatori che hanno presentato una domanda di registrazione in applicazione del paragrafo 1 come operatori tradizionali e come nuovi arrivati, nonché rispettivamente il totale dei quantitativi di riferimento provvisori e delle domande di assegnazioni annue. Nella comunicazione figura inoltre quanto segue:

a) per ogni «operatore tradizionale», l'indicazione del quantitativo di banane importate durante gli anni del periodo 1994-1996 e del rispettivo quantitativo di riferimento provvisorio, nonché dei numeri dei titoli e dei relativi estratti utilizzati, o dei documenti doganali e delle autorizzazioni d'importazione qualora si applichi l'articolo 5, paragrafo 4;

b) per ogni operatore nuovo arrivato, l'indicazione della domanda di assegnazione annua.

3. Tenuto conto delle comunicazioni effettuate in applicazione del paragrafo 2, lettera a), la Commissione fissa, se del caso, il coefficiente unico di adattamento di cui all'articolo 6, paragrafo 3.

4. In deroga all'articolo 6, paragrafo 4, le autorità competenti procedono entro il 10 dicembre 1998 alla fissazione e alla notificazione del quantitativo di riferimento di ciascun operatore.

Articolo 29

Se per una o più delle origini indicate nell'allegato I i quantitativi per i quali sono richiesti titoli d'importazione per il primo trimestre del 1999 superano il 26 % dei quantitativi indicati in detto allegato, la Commissione fissa una percentuale di riduzione per ogni domanda concernente l'origine o le origini di cui trattasi.

Articolo 30

1. In deroga all'articolo 15, paragrafo 1, gli operatori presentano dal 14 al 16 dicembre 1998 la domanda o le domande di titoli d'importazione nello Stato membro in cui hanno presentato la domanda di registrazione.

La domanda o le domande di titoli inoltrate da un operatore sono ammissibili soltanto se riguardano, globalmente, un quantitativo non superiore a quanto segue:

a) al 26 % del quantitativo di riferimento, per un operatore tradizionale;

b) al 26 % dell'assegnazione annua, per un nuovo arrivato.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi totali, ripartiti secondo le origini indicate nell'allegato I, per i quali sono state presentate domande di titoli d'importazione, separatamente per i due gruppi di operatori, entro il 18 dicembre 1998.

3. La Commissione stabilisce senza indugio i quantitativi per i quali possono essere rilasciati titoli per l'origine o le origini in oggetto.

4. Le autorità nazionali competenti rilasciano i titoli d'importazione entro il 31 dicembre 1998.

I titoli d'importazione sono rilasciati per l'immissione in libera pratica a decorrere dal 1° gennaio 1999.

Le domande e i titoli recano, nella casella n. 24, la dicitura «rilasciato per immissione in libera pratica a partire dal 1° gennaio 1999».

TITOLO VI

Disposizioni finali

Articolo 31

I regolamenti (CEE) n. 1442/93 e (CE) n. 478/95 sono abrogati con decorrenza dal 1° gennaio 1999.

Articolo 32

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 ottobre 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO I

Ripartizione dei contingenti tariffari e del quantitativo tradizionale ACP

Contingenti tariffari [Articolo 18, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 404/93] — 2 200 000 t/353 000 t

Ecuador:	26,17 %
Costa Rica:	25,61 %
Colombia:	23,03 %
Panama:	15,76 %
Totale parziale:	(90,57 %)
Altri:	9,43 %

Quantitativo tradizionale ACP: 857 700 tonnellate.

ALLEGATO II

Le autorità degli Stati membri competenti per la compilazione dell'elenco degli operatori e dei quantitativi da essi commerciati sono le seguenti:

— **Belgio**

Bureau d'Intervention et de Restitution belge/Belgisch Interventie- en Restitutiebureau
Rue de Trèves, 82/Trierstraat 82
B-1040 Bruxelles/Brussel

— **Danimarca**

EU-Direktoratet
Kampmannsgade 3
DK-1780 København V

— **Germania**

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung
Referat 322
Adickesallee, 40
D-60322 Frankfurt am Main

— **Grecia**

Ministry of Agriculture
GEDIDAGEP
Directorate Fruits and Vegetables, Wine and Industrial Products
241, Acharnon
GR-10446

— **Spagna**

Ministerio de Economía y Hacienda
Secretaría General de Comercio Exterior
Paseo de la Castellana, 162
E-28046 Madrid

— **Francia**

Office de Développement de l'économie agricole des Départements d'Outre-Mer (ODEADOM)
28, Boulevard de Grenelle
F-75737 Paris Cedex 15

— **Irlanda**

Department of Agriculture and Food Horticulture Division
Agriculture House (7W)
Kildare Street
IRL-Dublin 2

— **Italia**

Ministero del Commercio con l'estero
DG Politica commerciale e gestione regime scambi — Div. II
Viale Boston 25
I-00144 Roma

— **Lussemburgo**

Ministère de l'Agriculture
Administration des Services Techniques de l'Agriculture
Service de l'Horticulture
16, Route d'Esch
Boîte Postale 1904
L-1014 Luxembourg

— **Paesi Bassi**

Produktschap Tuinbouw
Bezuidenhoutseweg 153
Postbus 93099
NL-2594 AG Den Haag

— **Austria**

Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft
Abteilung III A 5 — Handelspolitik und Außenhandel
Stubenring 12
A-1012 Wien

— **Portogallo**

Ministério da Economia
Direcção-Geral das Relações Económicas Internacionais
Direcção de Serviços de Licenciamento do Comércio Externo
Avenida da República, 79
P-1094 Lisboa Codex

— **Finlandia**

Maa-ja Metsätalousministeriö
Mariankatu 23
P.O. Box 232
SF-00171 Helsinki

— **Svezia**

Jordbruksverket
Vallgatan 8
S-551 82 Jönköping

— **Regno Unito**

Intervention Board
External Trade Division
Lancaster House
Hampshire Court
UK-Newcastle Upon Tyne, NE4 7YE